

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 1/8

OGGETTO: Regolamento delle votazioni con procedura informatica			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 108/2014	Prot. n. 18043	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO				X	Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI				X	Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ha previsto per le procedure elettive la possibilità di utilizzare la votazione secondo la procedura informatica, le cui modalità devono essere disciplinate da apposito Regolamento.

A seguito del parere espresso dal Senato Accademico con delibera n.139/2013 del 25 giugno 2013, con Decreto Rettoriale n.281/2013 del 27 giugno 2013 è stata costituita la Commissione per la redazione del Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica.

Nello specifico, la Commissione ha discusso sulle modalità della votazione per via informatica dovendosi, comunque, garantire la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto.

In particolare, sul voto da remoto la Commissione ha sottolineato come questo sia ammissibile, purché siano rispettati i diversi principi in materia elettorale e, nello specifico, la segretezza e la libertà di voto.

Inoltre, ha ritenuto che questi ultimi principi possono essere garantiti dal soggetto pubblico responsabile della procedura elettorale (l'Ateneo) oppure dallo stesso elettore come nella procedura di voto da remoto prevista dal Cineca. Ha evidenziato, altresì, che il voto da remoto consentirebbe una partecipazione più ampia, permanendo d'altro canto il rischio di un voto non pienamente libero e segreto e che, nel caso in cui si ritenga che sia sufficiente che tale garanzia sia fornita dall'elettore, possa essere eliminato il comma 2 dell'articolo 11 della proposta di regolamento elaborato dalla stessa Commissione.

La predetta Commissione, al termine dei propri lavori, ha elaborato la seguente proposta regolamentare che deve essere sottoposta, per l'approvazione, all'esame dei competenti organi di Ateneo.

REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI SECONDO LA PROCEDURA INFORMATICA

Art. 1. Oggetto e finalità

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 2/8

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, le modalità per l'espressione del voto con procedura informatica.
2. L'ambito di applicazione ed i casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "esercizio del voto con modalità informatica": l'esercizio del voto con utilizzo di sistemi e/o modalità telematiche;
 - b) "esercizio del voto da remoto": l'espressione del voto da parte dell'elettore attraverso una postazione di voto costituita da un qualsiasi personal computer collegato ad un portale di voto remoto, utilizzando credenziali (*login* e *password*) fornite appositamente dall'Università;
 - c) "postazione telematica di voto": i computer o più in generale le apparecchiature informatiche, collocate in appositi locali delle sedi dell'Università in modo da garantire la segretezza dell'attività svolta dall'elettore, attraverso le quali l'elettore può accedere alla stazione di voto;
 - d) "stazione di voto": la postazione di voto virtuale, ossia la pagina protetta del sito telematico in cui l'elettore può esprimere il proprio voto;
 - e) "procedura informatica" o "telematica": la procedura attraverso la quale viene consentito all'elettore di esprimere il proprio voto attraverso strumentazioni elettroniche, in alternativa all'espressione dello stesso con le tradizionali schede elettorali.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato alla sola disciplina dell'espressione del voto con modalità informatica.
2. I casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il presente regolamento integra il Regolamento Generale di Ateneo esclusivamente quanto alle modalità di espressione del voto con modalità informatica. In caso di contrasto con le norme del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere data prevalenza a quest'ultimo.
4. L'esercizio del voto da remoto è ammesso nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 4. Principi

1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura.
2. Il voto espresso in violazione di tali principi è nullo.

Art. 5. Indizione delle elezioni con modalità della votazione per via informatica

1. Nel provvedimento di indizione delle elezioni deve essere specificato se l'espressione del voto deve avvenire in via informatica.
2. In tale caso, devono essere altresì indicate:
 - a) le sedi in cui sono collocate il seggio o le diverse sezioni di seggio e le postazioni da cui può essere espresso il voto;
 - b) il responsabile della procedura.

Art. 6. Responsabile della procedura telematica

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 3/8

1. Con il provvedimento con cui si indicano le elezioni con espressione del voto in via telematica è individuato il responsabile della procedura telematica.
2. Il responsabile della procedura è individuato tra i dipendenti dell'Università con specifiche competenze in ambito informatico.
3. Il responsabile del procedimento fa parte della commissione di seggio.
4. Compiti del responsabile della procedura sono:
 - a) assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature destinate all'esercizio del voto;
 - b) assicurare che siano rispettati i principi di cui all'art. 4;
 - c) assicurare che siano predisposte un congruo numero di postazioni di voto.

Art. 7. Custodia dei certificati elettorali

1. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, questi ultimi sono conservati all'interno di un plico sigillato, che il Presidente della commissione o della sezione di commissione del seggio provvede a custodire.
2. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, il plico viene sigillato al termine di ciascuna giornata, per essere riaperto il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 8. Modalità di svolgimento della votazione in via informatica

1. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, presso il seggio (o le sezioni di seggio), previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale di identificazione (*username*) ed un codice segreto (*password*).
2. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che non preveda l'utilizzo di certificati elettorali, ciascun elettore potrà utilizzare le credenziali personali (*username* e *password*) utilizzate per accedere al sistema informatico dell'Ateneo.
3. Dopo aver avuto accesso alla postazione telematica di voto, l'elettore apre il certificato elettorale (ove previsto) e digita *username* e *password*. Sulla base di tali dati il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla.
4. Una volta identificato, l'elettore può scegliere di votare uno o più candidati tra quelli proposti, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo e dai regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture didattiche.
5. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili deve essere prevista la scheda bianca e la possibilità di rinunciare al voto.
6. L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

Art. 9. Scrutinio informatizzato

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, eventualmente acquisiti i verbali delle singole sezioni di seggio, la commissione di seggio, avvalendosi del responsabile della procedura informativa e/o di altri esperti informatici in caso di impedimento dello stesso, procede allo scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata.

Art. 10. Trasmissione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale cui si allegano:

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 4/8

- a) i certificati elettorali;
 - b) i verbali delle commissioni di seggio delle operazioni di voto.
2. Il Presidente trasmette il suddetto verbale alla Commissione elettorale.

Art. 11. Voto da remoto

1. La modalità di voto da remoto, inteso quale esercizio del voto con modalità informatiche al di fuori delle postazioni telematiche di voto predisposte dall'Ateneo, eventualmente utilizzando il computer personale dell'elettore, è ammesso, in aggiunta al voto con modalità informatiche e/o tradizionali, purché siano rispettati e garantiti i principi di cui all'art. 4.
2. In particolare, il sistema informatico di voto e/o l'Ateneo devono assicurare e garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 4, adottando strumenti o modalità adeguate per rendere impossibile a soggetti terzi, eventualmente con la collaborazione dello stesso elettore, di verificare il voto effettivamente espresso dall'elettore.
3. Al voto da remoto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dettate per il voto con procedura informatica.

Art. 12. Individuazione del sistema di votazione

1. L'individuazione del sistema di votazione elettronica adottato dovrà, comunque, prevenire qualunque tipo di frode intenzionale sia da parte di chi gestisce il sistema sia da parte degli utilizzatori sia da parte di esterni.
2. L'adozione dei sistemi di voto è di competenza del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Art. 13. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 14. Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n.120/2014 in data 27 giugno 2014 ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di "Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica", evidenziando che per quanto concerne l'articolo 11 (Voto da remoto) è fondamentale che il sistema consenta di mantenere e di rispettare i principi di cui all'articolo 4 (Principi). Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare la suddetta proposta di Regolamento.

Il Senato Accademico

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 7;

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 5/8

- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- rilevato che il suddetto Regolamento prevede per le procedure elettive la possibilità di utilizzare la votazione secondo la procedura informatica, le cui modalità devono essere disciplinate da apposito Regolamento;
- visto il Decreto Rettorale n.281/2013 del 27 giugno 2013, con il quale è stata costituita la Commissione per la redazione del suddetto Regolamento;
- acquisito il verbale del 28 maggio 2014 della suddetta Commissione con l'allegata proposta regolamentare da sottoporre, per l'approvazione, all'esame dei competenti organi di Ateneo;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.120/2014 del 27 giugno 2014, evidenziando che per quanto concerne l'articolo 11 (Voto da remoto) è fondamentale che il sistema consenta di mantenere e di rispettare i principi di cui all'articolo 4 (Principi);
- considerato che durante la discussione sono state apportate alcune modifiche, e precisamente:
- Art. 2, comma 1, lett. a): -la parola "esercizio" è sostituita dalla parola "espressione";
-le parole "sistemi e/o modalità telematiche" sono sostituite dalle parole "procedure informatiche o telematiche";
- Art. 2, comma 1: è cassata la lettera b), con conseguente scorrimento delle lettere seguenti;
- Art. 3: è cassato il comma 4;
- Art. 4, comma 2: la parola "principi" è sostituita dalla parola "requisiti";
- Art. 5: è cassato l'intero comma 2;
- Art. 6, comma 4, lett. a): la parola "esercizio" è sostituita dalla parola "espressione";
lett. b): la parola "principi" è sostituita dalla parola "requisiti";
- Art. 8: è cassato il comma 2, con conseguente scorrimento della numerazione seguente;
- Art. 8, comma 5 (ora 4): sono cassate le parole "e la possibilità di rinunciare al voto";
- Art. 11: è cassato l'intero articolo, con conseguente scorrimento della numerazione seguente;
- Art. 12 (ora 11): è cassato il comma 2 e sostituito con la seguente frase "In ogni caso devono essere garantite la conservazione dei dati elettronici e la verificabilità del risultato della votazione, anche ai fini di eventuali impugnazioni";
- Art. 15 (ora 14), comma 1: dopo la parola "Regolamento" è aggiunta la frase "è emanato con Decreto Rettorale ed";
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il "Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica" nel testo sottoportato:

REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI SECONDO LA PROCEDURA INFORMATICA

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, le modalità per l'espressione del voto con procedura informatica.
2. L'ambito di applicazione ed i casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 6/8

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “espressione del voto con modalità informatica”: l'espressione del voto con utilizzo di procedure informatiche o telematiche;
- b) “postazione telematica di voto”: i computer o più in generale le apparecchiature informatiche, collocate in appositi locali delle sedi dell'Università in modo da garantire la segretezza dell'attività svolta dall'elettore, attraverso le quali l'elettore può accedere alla stazione di voto;
- c) “stazione di voto”: la postazione di voto virtuale, ossia la pagina protetta del sito telematico in cui l'elettore può esprimere il proprio voto;
- d) “procedura informatica” o “telematica”: la procedura attraverso la quale viene consentito all'elettore di esprimere il proprio voto attraverso strumentazioni elettroniche, in alternativa all'espressione dello stesso con le tradizionali schede elettorali.

Art. 3. Ambito di applicazione

- 1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato alla sola disciplina dell'espressione del voto con modalità informatica.
- 2. I casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 3. Il presente regolamento integra il Regolamento Generale di Ateneo esclusivamente quanto alle modalità di espressione del voto con modalità informatica. In caso di contrasto con le norme del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere data prevalenza a quest'ultimo.

Art. 4. Principi

- 1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura.
- 2. Il voto espresso in violazione di tali requisiti è nullo.

Art. 5. Indizione delle elezioni con modalità della votazione per via informatica

- 1. Nel provvedimento di indizione delle elezioni deve essere specificato se l'espressione del voto deve avvenire in via informatica.

Art. 6. Responsabile della procedura telematica

- 1. Con il provvedimento con cui si indicano le elezioni con espressione del voto in via telematica è individuato il responsabile della procedura telematica.
- 2. Il responsabile della procedura è individuato tra i dipendenti dell'Università con specifiche competenze in ambito informatico.
- 3. Il responsabile del procedimento fa parte della commissione di seggio.
- 4. Compiti del responsabile della procedura sono:
 - a) assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature destinate all'espressione del voto;
 - b) assicurare che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4;
 - c) assicurare che siano predisposte un congruo numero di postazioni di voto.

Art. 7. Custodia dei certificati elettorali

- 1. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, questi ultimi sono conservati all'interno di un plico sigillato, che il Presidente della commissione o della sezione di commissione del seggio provvede a custodire.

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 7/8

2. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, il plico viene sigillato al termine di ciascuna giornata, per essere riaperto il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 8. Modalità di svolgimento della votazione in via informatica

1. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, presso il seggio (o le sezioni di seggio), previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale di identificazione (*username*) ed un codice segreto (*password*).
2. Dopo aver avuto accesso alla postazione telematica di voto, l'elettore apre il certificato elettorale (ove previsto) e digita *username* e *password*. Sulla base di tali dati il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla.
3. Una volta identificato, l'elettore può scegliere di votare uno o più candidati tra quelli proposti, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo e dai regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture didattiche.
4. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili deve essere prevista la scheda bianca.
5. L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

Art. 9. Scrutinio informatizzato

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, eventualmente acquisiti i verbali delle singole sezioni di seggio, la commissione di seggio, avvalendosi del responsabile della procedura informativa e/o di altri esperti informatici in caso di impedimento dello stesso, procede allo scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata.

Art. 10. Trasmissione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale cui si allegano:
 - a) i certificati elettorali;
 - b) i verbali delle commissioni di seggio delle operazioni di voto.
2. Il Presidente trasmette il suddetto verbale alla Commissione elettorale.

Art. 11. Individuazione del sistema di votazione

1. L'individuazione del sistema di votazione elettronica adottato dovrà, comunque, prevenire qualunque tipo di frode intenzionale sia da parte di chi gestisce il sistema sia da parte degli utilizzatori sia da parte di esterni.
2. In ogni caso devono essere garantite la conservazione dei dati elettronici e la verificabilità del risultato della votazione, anche ai fini di eventuali impugnazioni.

Art. 12. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 13. Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Delibera n. **108/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 8/8

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
